

PEREQUARE I TRATTAMENTI ALL'INTERNO DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA - IMPEGNI PER IL GOVERNO

Nel ribadire con forza l'esigenza di perequazione all'interno del comparto sicurezza, sancita dal legislatore del "riordino", appare necessario elencare quelle maggiormente evidenti.

In primo luogo i dirigenti di Polizia ad ordinamento civile, fin dalla legge di modifica delle pensioni, nota come legge Dini, subiscono una evidente sperequazione previdenziale rispetto agli omologhi militari, che si traduce in un trattamento pensionistico nettamente inferiore.

Pur nella consapevolezza che il trattamento pensionistico non è materia contrattuale, riteniamo che il Governo debba, altresì, prendere coscienza che i funzionari di polizia ad ordinamento civile, accedono alla loro carriera con qualifiche non dirigenziali, nonostante il possesso della laurea magistrale o specialistica che è il presupposto per la partecipazione al relativo concorso, requisito che, invece, nel pubblico impiego consente l'accesso diretto ad una carriera dirigenziale e che, inoltre, i Funzionari di Polizia, conseguono anche un master universitario di secondo livello, al termine del corso di formazione.

Riconoscere ai fini previdenziali gli anni del corso di laurea senza riscatto

Stando così le cose, all'inizio della loro carriera vi è la conseguente impossibilità, per i Funzionari di Polizia, di accedere sia ad un trattamento economico che a funzioni dirigenziali.

Ciò determina, per i funzionari di polizia ad ordinamento civile, sia un trascinarsi verso il basso dei loro trattamenti economici sia funzioni non dirigenziali, con l'ulteriore penalizzazione accentuata dal fatto che l'età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno di 7/8 anni rispetto a quella degli Ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, essendo quest'ultimo, oramai, basato sul sistema contributivo.

Infatti, a differenza della diversa età anagrafica di accesso al ruolo, di 27/30 anni, rispetto ai 19/22 anni degli Ufficiali, quella di pensionamento, in relazione ai peculiari gravosi compiti, è uguale per tutto il personale delle forze di polizia e delle forze armate, fissata a 60 anni, fino alla qualifica di Primo Dirigente e gradi equiparati.

Ed ancora, per gli ufficiali che accedono al ruolo mediante concorso pubblico per il quale è richiesto il possesso della laurea, la normativa pensionistica, per i soli ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, prevede che la laurea venga computata, ai fini pensionistici, senza alcun riscatto, mentre i funzionari di polizia devono riscattarla a titolo oneroso, affinché possa produrre effetti pensionistici.

Perciò, chiediamo un preciso impegno, da parte del Governo, anche tramite l'istituzione di un tavolo dedicato, volto a sanare questa enorme sperequazione che danneggia solo i funzionari delle forze di polizia ad ordinamento civile, nell'ambito del

Comparto Sicurezza e Difesa.

Inoltre, occorre riconoscere, sempre ai fini pensionistici, il corso quadriennale dell'Istituto Superiore di Polizia che all'epoca era necessario per l'immissione al ruolo dei commissari di polizia: infatti tale corso a differenza di quanto è previsto per la frequenza delle accademie militari, non ha effetti previdenziali.

Riconoscere ai fini previdenziali il corso quadriennale dell'Istituto Superiore di Polizia

Altra sperequazione economico-stipendiale nell'ambito del Comparto Sicurezza e Difesa da correggere è quella tra i funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea. Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuita la stessa retribuzione del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio. La ratio di questo trattamento è la stessa che riconosce ai fini pensionistici a tale tipologia di ufficiali, la laurea senza riscatto come sopra illustrato. Invece ai Vice Questori Aggiunti, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d'Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di Polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio, è riconosciuto il solo stipendio da Dirigente Superiore, mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio nel ruolo.

Corrispondere le classi stipendiali superiori a decorrere dal 23° anno di servizio

Vanno, inoltre, ridefiniti i coefficienti di trasformazione applicabili al personale dirigente all'atto del pensionamento per vecchiaia, in modo da ridurre la penalizzazione del calcolo pensionistico rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Infatti, l'importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione che aumenta in proporzione all'età di pensionamento.

Ridefinire il coefficiente di trasformazione per la pensione di vecchiaia

Per la specificità delle funzioni svolte, l'età per la pensione di vecchiaia è inferiore a quella del pubblico impiego. Perciò, è necessario che l'importo della pensione annua sia determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici.

Inoltre, è necessaria l'apertura di un tavolo di confronto come previsto dalla legge, affinché si possa discutere, confrontarsi e valutare l'eventuale istituzione di un Fondo Integrativo Previdenziale di comparto, sempre che, sia più vantaggiosa rispetto all'attuale sistema, per i giovani colleghi assunti dal 1° gennaio 1996 in poi. L'eventuale istituzione di un fondo dovrà comunque essere ad adesione volontaria, salvaguardare le attuali prerogative che caratterizzano il T.F.S. del Comparto Sicurezza e Difesa che incidono in termini di ritenute contributive e di finanziamento (opera di previdenza 2,5%) sia nella misura del riscatto finale (1/5, 6 scatti, arrotondamenti, esenzioni, aliquota fiscale finale di favore).

Previdenza complementare

Ancora, occorre sanare la disparità di trattamento pensionistico con il personale militare in merito all'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973, essendo stato riconosciuto loro un importante ricalcolo che consente di percepire fino a 4 mila euro lordi annui in più di pensione, rispetto al personale della Polizia di Stato.

Adeguamento
del rimborso
del canone di affitto

Infine, è necessario adeguare al valore di mercato il rimborso del canone mensile, corrisposto per l'affitto di un appartamento, nel caso di trasferimento d'ufficio.

Roma, 28 Luglio 2021

Il Segretario Nazionale ANFP

Enzo Marco Letizia

Il Segretario Generale SIAP

Giuseppe Tiani